Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Lunedì, 19 marzo 1979** — **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

Regione Veneto

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1979 registro n. 2 Difesa, foglio n. 177

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

CROCE

PAPARELLA Francesco, nato il 27 agosto 1922 a Ruvo di Puglia (Bari). — Valoroso partigiano si distingueva per coraggio e fermezza nella lotta al nemico invasore. Nel corso di una offensiva sferrata da preponderanti forze avversarie, attaccava volontariamente insieme ad un gruppo di uomini, una postazione nemica. In tale ardita azione, eliminava un importante centro di fuoco avversario riducendo al silenzio una mitragliatrice e catturandone il personale. — Pietranera di Pellegrino Parmense, 12 ottobre 1944.

Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1979 registro n. 2 Difesa, foglio n. 178

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PRISTANSKOV Gheorghi Ilic, nato il 7 maggio 1923 a Krasnopolov (Volgogrado). — Partigiano combattente, fuggiva da un campo di concentramento tedesco in Italia, dove era stato rinchiuso successivamente alla sua cattura avvenuta in Russia. Raggiunta la provincia di Ravenna si univa, fra i primi, alle formazioni partigiane italiane col grado di comandante di compagnia, dimostrando subito coraggio, audacia e sprezzo del pericolo. Mai domo nello spirito, spinto da sete di giustizia e arricchito dalla esperienza acquisita nella guerriglia in montagna, scendeva in pianura per continuare la lotta armata. Nel corso di un rastrellamento condotto da preponderanti forze tedesche veniva sorpreso unitamente ad altri partigiani e, per consentire loro la ritirata, non esitava ad attaccare risolutamente il nemico con il fuoco della sua mitragliatrice, immolando così la sua giovane vita in un sublime esempio di abnegazione e coraggio alla causa della libertà. — Ravenna-Massa Lombarda, 8 settembre 1943 - 10 settembre 1944.

Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1979 registro n. 2 Difesa, foglio n. 180

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ZAMBELLI Renato, nato il 7 agosto 1912 a Ravarino (Modena). — Comandante di squadra partigiana e dotato di non comuni doti di combattente, trasformava la sua casa colonica in una attrezzata base del movimento di resistenza nella lotta contro l'invasore. Da essa avevano inizio numerose azioni di guerriglia e di sabotaggio che, sotto la sua esperta guida, causavano al nemico ingenti e continue perdite. Nel corso di un rastrellamento effettuato da truppe nemiche, veniva catturato e sottoposto ad atroci torture senza nulla rivelare che potesse nuocere alla causa partigiana. Con la morte offriva la sua giovane vita per la libertà della Patria. — Villavara di Bomporto-Autunno 1943-26 febbraio 1944.

Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1979 registro n. 2 Difesa, foglio n. 338

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

FOSCHIANI Giuseppe, nato l'8 dicembre 1919 a Tavagnacco (Udine). — Il 17 aprile 1945, nel corso di un duro attacco di preponderanti forze nemiche, rimaneva con pochi uomini a proteggere l'arretramento su posizioni con migliori possibilità di

difesa, del suo battaglione e di altri reparti contigui. Nonostante l'accrescersi della pressione avversaria contro l'obbiettivo da lui tenuto, continuava impavido nel compito affidatogli sino al totale disimpegno delle proprie forze. Colpito a morte, concludeva eroicamente la sua esistenza con un fulgido esempio di abnegazione, offrendo la sua vita per la libertà della Patria. — Vetta di Sebreglie, 25 marzo 1945.

Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1979 registro n. 2 Difesa, foglio n. 179

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PROSPERO Ada, nata il 23 luglio 1902 a Torino. — Partigiana combattente, fu tra le prime donne che l'8 settembre 1943 organizzarono la lotta armata contro il nemico. Fece della sua casa, pur conscia del pericolo cui si esponeva, un ritrovo e un centro vitale di attività clandestina per tutti i partigiani della zona. Recatasi in Francia per una delicata missione presso il comando alleato, con esitò ad affrontare una rischiosa traversata alpina a più di 3000 metri di quota prolungatasi per otre tre giorni. Sorpresa con i compagni e fatta segno a violento fuoco da una pattuglia tedesca riuscì, con rara perizia alpinistica e sprezzo del pericolo, a sfuggire all'inseguimento nemico, portando al sicuro i documenti di cui era latrice. A missione compiuta, ritornò instancabile sull'itinerario percorso per rifornire di viveri e medicinali i compagni d'arme che si erano fermati per coprire la sua marcia. Fulgido esempio di suprema dedizione e fervido entusiasmo agli ideali di libertà e di Patria. — Alta Val Susa, 18-21 febbraio 1945.

RIBICHESU Pierino, nato il 14 gennaio 1920 a Ronco Scrivia (Genova). — Vice comandante di brigata dotato di notevole spirito combattivo si distingueva nella lotta partigiana per coraggio e sprezzo del pericolo riuscendo spesso con il suo reparto ad infliggere al nemico consistenti perdite di personale e materiali. Nel marzo del 1945, si trovava impegnato in un cruento combattimento a difesa di un distaccamento. Accortosi che il sopraggiungere di una autocolonna avversaria avrebbe pregiudicato l'esito della lotta non esitava, facendo uso di sole bombe a mano, a fermare tutta la colonna attaccando il veicolo di testa, consentendo così l'ordinato ripiegamento del suo reparto. — Ronco Scrivia, 12 marzo 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

SIMOND Eli, nato il 6 novembre 1924 ad Angrogna (Torino). — Durante un attacco condotto di sorpresa e con forze preponderanti dall'avversario, provvedeva ad una ordinata ritirata del proprio reparto in zona più favorevole alla resistenza, ponendo nel contempo in salvo anche un notevole quantitativo di armi e munizioni. Accortosi che un suo gregario posto a protezione del ripiegamento era stato ferito, lo sostituiva nell'azione di fuoco permettendo la riuscita del movimento disposto. Al termine del combattimento rientrava nelle proprie file portando con sè anche il compagno d'arme ormai agonizzante. Partigiano combattente più volte distintosi nella lotta al nemico invasore per coraggio, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. — Piobesi Torinese, 23 marzo 1945.

TOSETTI Edgardo, nato il 19 novembre 1910 a Serravalle Sesia (Vercelli). — Offertosi volontariamente per una rischiosa azione contro un munito e fortificato presidio nemico, si distingueva per impareggiabili doti di perizia e ardimento anche quando, benchè ferito, rifiutava ogni soccorso e alla testa dei suoi uomini costringeva i tedeschi alla resa dopo dieci ore di aspro combattimento. Vice comandante di brigata partigiana, durante la lotta di Liberazione trasfondeva nei suoi uomini le alte virtù militari che lo animavano, trascinando il suo reparto in molteplici vittoriose azioni di guerra. — Fara Novarese, 16 marzo 1945.

CROCI

DE MARIA Giacomo, nato il 14 aprile 1918 a Welland (Canada). — Partigiano combattente e volontario in numerose azioni di guerra, dimostrava sempre notevoli doti di coraggio e sprezzo del pericolo. Rimasto isolato durante un attacco condotto da preponderanti forze nemiche, raccoglieva un fucile mitragliatore e con una decisa azione di fuoco lo fermava sulle posizioni raggiunte rientrando al proprio reparto solo al termine delle munizioni. Mirabile esempio di coraggio e cosciente sprezzo del pericolo. — Lottulo (Cuneo), 26 agosto 1944.

MASSIMINO Giuseppe, nato il 6 agosto 1924 a Fossano (Cuneo). — Comandante di distaccamento, si distingueva sin dall'inizio della lotta partigiana per capacità organizzativa e sprezzo del pericolo. Nel corso di una audace e rischiosa azione notturna in una città saldamente presidiata dal nemico, contribuiva notevolmente con le sue doti di comandante coraggioso e deciso, alla favorevole riuscita dell'impresa, alla cattura di numerosi prigionieri e di vari automezzi e pezzi di artiglieria. — Busca, 13 aprile 1945.

POET Renato, nato il 15 dicembre 1914 a Torre Pellice (Torino). — Nel corso di un attacco contro forze nemiche chiusesi a difesa nell'interno di una caserma, risolveva l'esito della azione che già si protraeva da lungo tempo, con una coraggiosa azione individuale. Guadagnato infatti il tetto della caserma stessa, costringeva gli occupanti alla resa con un nutrito lancio di bombe a mano. Mirabile esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Bobbio Pellice, 4 febbraio 1944.

SOSSO Mario, nato il 31 dicembre 1920 a Revello (Cuneo). — Comandante di squadra messa a presidio di un colle in posizione strategica, rimaneva isolato per il ripiegamento delle forze partigiane della Valle. Con i suoi pochi uomini resisteva all'attacco di una colonna motorizzata nemica riuscendo infine, dopo una estenuante azione di fuoco, a respingerla. Magnifico esempio di coraggio e dedizione alla causa della libertà della Patria. — Colle Birone (Val Maira - Cuneo), 21 agosto 1944.

(2019)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1979, n. **76.**

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di lavoro e di previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138;

Visto lo statuto della regione autonoma siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, è sostituito dal seguente:

« Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie riflettenti i rapporti di lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale sono svolte, nel terri-

torio della regione siciliana, dall'amministrazione regionale a norma dell'art. 20, in relazione all'art. 17, lettera *f*), dello statuto. ».

Art. 2.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, è sostituito dal seguente:

« Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla regione in forza dell'art. 1 del presente decreto passano alle dipendenze della regione siciliana ed entrano a far parte della sua organizzazione amministrativa gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale esistenti nel territorio della regione siciliana.

L'amministrazione regionale ha facoltà di avvalersi degli uffici e degli organi consultivi dello Stato operanti nel settore e non trasferiti all'amministrazione regionale. Uguale facoltà ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli uffici e degli organi della regione.

Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, ed al relativo arredamento. ».

Art. 3.

Dopo l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, come sopra modificato, è inserito il seguente articolo:

« La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in atto in servizio presso gli uffici trasferiti ai sensi del precedente articolo, in posizione di comando, sino alla emanazione delle norme integrative del presente decreto relativo al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione siciliana.

Nell'ipotesi che dette norme non siano ancora state emanate il personale comandato, salvo che non abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, è trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Al personale trasferito alla regione è fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio.

In corrispondenza del trasferimento alla regione del personale di cui al comma precedente, il ruolo organico del Ministero del lavoro viene contestualmente ridotto con decorrenza dalla data del trasferimento medesimo. ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando non sarà provveduto con legge dello Stato al riordinamento degli enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nei settori oggetto del presente decreto restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato. Tuttavia nei confronti degli uffici di detti enti esistenti in Sicilia l'amministrazione regionale svolge le funzioni amministrative di cui all'art. 20, primo comma, seconda parte, dello statuto secondo le direttive del Governo dello Stato. ».

Art. 5.

All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, si aggiunge il seguente comma:

« Trascorso detto termine senza che sia fatto luogo a tali adempimenti l'amministrazione regionale provvede alla nomina di un componente dei predetti organi in sua rappresentanza. ».

Art. 6.

L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, è abrogato.

Art. 7.

Nulla è innovato in ordine al primo comma dell'art. 3 ed ai primi due commi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — SCOTTI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1979
Atti di Governo, registro n. 20, *foglio n.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 1978.

Sostituzione di un componente la commissione consultiva per la consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni prevista dall'art. 12 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 15 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1977, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 162, relativo alla composizione della commissione consultiva, prevista dall'art. 12 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni, costituita per il triennio 1976-79;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1978, registro n. 2, foglio n. 209, con il quale il dott. Giovambattista Fonzi è stato nominato dirigente superiore e gli sono state attribuite le funzioni di capo dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

Considerata l'opportunità di sostituire il dott. Nicola Faiel Dattilo, destinato ad altro incarico, in seno alla commissione consultiva prevista dall'art. 12 della succitata legge;

Decreta:

Il dott. Giovambattista Fonzi, dirigente superiore capo dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, è designato a far parte della commissione

consultiva prevista dall'art. 12 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, in rappresentanza dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al dott. Giovambattista Fonzi potranno essere delegate dal prof. Italo Borzi le funzioni di presidente in sostituzione del dottor Nicola Faiel Dattilo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1978

p. *Il Presidente*: BRESSANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1978
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 211

(2590)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 giugno 1978.

Sostituzione di un componente la commissione consultiva per la consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni prevista dall'art. 12 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto interministeriale registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1977, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 162, relativo alla composizione della commissione consultiva prevista dall'art. 12 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni, costituita per il triennio 1976-79;

Vista la nota n. 7031/M/2 del 9 novembre 1976 e Rip.O-Uff.GO/2 del 29 maggio 1978 stesso numero, del Ministero dell'interno con la quale si comunica la sostituzione, in detta commissione, del dirigente superiore vice prefetto dott. Salvatore Cassisi, a seguito di passaggio ad altro incarico, con il dirigente superiore vice prefetto dott. Marco Prastaro;

Considerata la necessità di provvedere a detta sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dirigente superiore vice prefetto dott. Marco Prastaro è chiamato a far parte della commissione consultiva prevista dall'art. 12 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, sulla consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni, in rappresentanza del Ministero dell'interno, in sostituzione del dirigente superiore vice prefetto dott. Salvatore Cassisi.

Roma, addì 14 giugno 1978

p. *Il Presidente*: BRESSANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1978
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 96

(2591)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1979.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità dell'Emilia-Romagna;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale dispone che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Visto il telestato n. 9642 datato 14 dicembre 1978, con il quale l'ufficio regionale del lavoro di Bologna fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante effettivo della Federazione CGIL-CISL-UIL, sig. Annibale Paini, dimissionario, con il sig. Enrico Diolaiti;

Decreta:

Il sig. Enrico Diolaiti è nominato membro effettivo della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna, quale rappresentante della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, in sostituzione del sig. Annibale Paini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2121)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1979.

Sostituzione di membri effettivi e supplenti della commissione regionale per l'impiego del Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera del Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce che le commissioni regionali per la mobilità della manodopera assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego e che i rappresentanti della regione debbono essere membri del consiglio regionale;

Considerato che occorre procedere alle relative modifiche del decreto di costituzione della predetta commissione;

Vista la nota n. 4343 del 30 dicembre 1978, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Trieste comunica i nominativi dei rappresentanti effettivi e supplenti del consiglio regionale da chiamare a far parte della commissione regionale per l'impiego del Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

I signori Zorzenon Spartaco, Vigini Arturo, Renzulli Aldo Gabriele e i signori Scampolo Enzo, Brancati Mario e Stoka Drago sono nominati, rispettivamente, membri effettivi e supplenti della commissione regionale per l'impiego del Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione dei signori Mario Moffa, Alberto Pastorini, Mario Pirona ed Elio Palmieri, Sergio Gasparo e Giannino Padovan.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2118)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1979.

Trasferimento dei beni della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali alla regione Puglia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare gli articoli 68 ed 83;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, ed in particolare l'art. 11;

Visto l'elenco dei beni posseduti dalla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali nella regione Puglia;

Considerato che, a norma del secondo comma dello art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 citato, sono esclusi dal trasferimento, i terreni dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari, le caserme del Corpo forestale dello Stato e i terreni e le aree boschive in misura non superiore all'uno per cento, costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale da identificarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della difesa;

Considerato che dal trasferimento possono essere esclusi altresì, ove non destinabili ad attività di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie, di conventi ed altri fabbricati, previa identificazione entro il 31 dicembre 1978 della commissione di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

Considerato che deve essere garantita l'unitarietà dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato esistenti, in attesa che siano definite con legge della Repubblica da emanarsi entro il 31 dicembre 1979, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane;

Ritenuto, nelle more della emanazione dei provvedimenti richiamati, di dover individuare e consegnare alla regione Puglia tutti gli altri beni di spettanza;

Sentita la regione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti elenchi dei beni immobili appartenenti alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferiti alla regione Puglia salvo variazioni in più o in meno a seconda della consistenza accertata in sede di consegna.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Puglia da un rappresentante della gestione ex A.S.F.D., a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli stessi oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi, scorte vive e morte al servizio dei beni trasferiti.

Art. 4.

Con gli stessi verbali saranno definiti i rapporti giuridici in atto riguardanti i beni in corso di acquisizione alla data del 1° gennaio 1978, con la consegna alla regione Puglia dei relativi documenti e saranno altresì definite le pendenze amministrative e contabili in atto alla data della consegna.

Art. 5.

I beni trasferiti sono soggetti ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 6.

Con i successivi decreti si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali rettifiche o integrazioni anche in conseguenza dei provvedimenti che saranno attuati ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 68 e dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

ELENCO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI DA TRASFERIRE ALLA REGIONE PUGLIA AI SENSI DELL'ART. 68 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616.

Provincia	Comune	Superficie	Superficie totale (ha)
Bari	Altamura . . .	366,80.91	
	Cassano Murge .	41,89.95	
	Spinazzola . .	660,48.84	
	Totale ufficio amministrazione di Bari		1.069,19.70
Taranto . .	Crispiano . . .	240,85.74	
	Martina Franca	89,00.59	
	Taranto . . .	8,15.20	
Lecce . . .	Lecce	2,50.25	
	Otranto . . .	1,20.95	
	Totale ufficio amministrazione di Martina Franca		341,72.73
Foggia . . .	Vico del Gargano	1.983,75.50	
	Totale ufficio amministrazione di Umbra		1.983,75.50
	Totale generale . . .		3.394,67.93

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(1820)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ODA - Organismo dettaglianti abbigliamento, con sede e stabilimento in Fizzonasco di Pieve Emanuele.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. ODA - Organismo dettaglianti abbigliamento, con sede e stabilimento in Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ODA Organismo dettaglianti abbigliamento, con sede e stabilimento in Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 gennaio 1978 al 23 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2505)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ODA - Organismo dettaglianti abbigliamento, con sede e stabilimento in Fizzonasco di Pieve Emanuele.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. ODA - Organismo dettaglianti abbigliamento, con sede e stabilimento in Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano);

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 gennaio 1978 al 23 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ODA - Organismo dettaglianti abbigliamento, con sede e stabilimento in Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano), è prolungata fino al 23 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2506)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ODA - Organismo dettaglianti abbigliamento, con sede e stabilimento in Fizzonasco di Pieve Emanuele.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. ODA - Organismo dettaglianti abbigliamento, con sede e stabilimento in Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano);

Visti i decreti ministeriali 22 febbraio 1979 e 23 febbraio 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 gennaio 1978 al 23 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ODA - Organismo dettaglianti abbigliamento, con sede e stabilimento in Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano), è prolungata fino al 21 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2507)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Sebina Ravasio Umberto & C., in Sarnico.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1977, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura Sebina Ravasio Umberto & C., con sede in Sarnico (Bergamo), con effetto dal 2 luglio 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Sebina Ravasio Umberto & C., con sede in Sarnico (Bergamo), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2501)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 23 agosto 1971;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 1973, 5 giugno 1973, 6 agosto 1973, 19 novembre 1973, 26 gennaio 1974, 1° aprile 1974, 25 settembre 1974, 9 gennaio 1975, 13 maggio 1975, 20 agosto 1975, 2 ottobre 1975, 16 dicembre 1975, 12 aprile 1976, 26 luglio 1976, 20 aprile 1977, 21 dicembre 1977, 22 dicembre 1977, 1° luglio 1978, 3 luglio 1978, 20 novembre 1978, 21 novembre 1978 e 22 novembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 22 dicembre 1971, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2499)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 23 agosto 1971;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 1973, 5 giugno 1973, 6 agosto 1973, 19 novembre 1973, 26 gennaio 1974, 1° aprile 1974, 25 settembre 1974, 9 gennaio 1975, 13 maggio 1975, 20 agosto 1975, 2 ottobre 1975, 16 dicembre 1975, 12 aprile 1976, 26 luglio 1976, 20 aprile 1977, 21 dicembre 1977, 22 dicembre 1977, 1° luglio 1978, 3 luglio 1978, 20 novembre 1978, 21 novembre 1978, 22 novembre 1978 e 26 febbraio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 22 dicembre 1971, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2500)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio nel comune di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 28 luglio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1977, 21 febbraio 1978, 22 febbraio 1978, 31 luglio 1978, 29 settembre 1978 e 14 novembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 28 luglio 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio nel comune di Milano, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2495)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, con effetto dal 1° luglio 1976;

Visti i decreti ministeriali 29 settembre 1977, 31 ottobre 1977, 11 marzo 1978, 15 giugno 1978, 10 luglio 1978, 4 novembre 1978 e 22 dicembre 1978, di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 6 agosto 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2496)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo, con effetto dal 1° marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1977, 31 maggio 1977, 15 settembre 1977, 16 settembre 1977, 26 gennaio 1978, 21 gennaio 1978, 28 gennaio 1978, 12 aprile 1978, 13 aprile 1978, 3 luglio 1978, 19 agosto 1978, 27 settembre 1978, 23 novembre 1978 e 19 dicembre 1978, di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 4 febbraio 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2497)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calze e maglie operanti nel comune di Spirano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 2 gennaio 1978, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore calze e maglie, operanti nel comune di Spirano (Bergamo), con effetto dal 13 gennaio 1977;

Visti i decreti ministeriali 2 maggio 1978, 6 giugno 1978, 15 giugno 1978, 28 luglio 1978, 26 settembre 1978 e 4 novembre 1978, di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore calze e maglie operanti nel comune di Spirano (Bergamo);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento

per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 2 gennaio 1978, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calze e maglie operanti nel comune di Spirano (Bergamo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1979

Il Ministro: Scotti

(2498)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, stabilimento di S. Martino Buon Albergo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 30 ottobre 1978 e 31 ottobre 1978, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di S. Martino Buon Albergo (Verona) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 31 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1979

Il Ministro: Scotti

(2503)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Sebina Ravasio Umberto & C., in Sarnico.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1977, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura Sebina Ravasio Umberto & C., con sede in Sarnico (Bergamo), con effetto dal 2 luglio 1976;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1979, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Sebina Ravasio Umberto & C., con sede in Sarnico (Bergamo), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1979

Il Ministro: Scotti

(2502)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1979.

Determinazione dell'indennità di carica per il presidente dell'Istituto nazionale assicurazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto lo statuto organico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni approvato con regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 933;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1979, registro n. 2 Industria, foglio n. 197, con il quale è stato nominato il nuovo presidente dell'Istituto nazionale assicurazioni;

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Ritenuta la necessità di determinare l'indennità di carica per il presidente dell'Istituto nazionale assicurazioni;

Decreta:

L'indennità di carica per il presidente dell'Istituto nazionale assicurazioni è determinato, al lordo delle ritenute erariali, in lire novantamilioni annue. Tali emolumenti riguardano qualsiasi prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante.

Roma, addì 1° marzo 1979

Il Ministro: PRODI

(2548)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1979.

Determinazione dell'indennità di carica per il presidente dell'ENEL.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1979, registro n. 2 Industria, foglio n. 195, con il quale è stato nominato il nuovo presidente dell'ENEL;

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Ritenuta la necessità di determinare l'indennità di carica per il presidente dell'ENEL;

Decreta:

L'indennità di carica per il presidente dell'ENEL è determinata, al lordo delle ritenute erariali, in lire centotrentamilioni annue.

Tali emolumenti riguardano qualsiasi prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante.

Roma, addì 1° marzo 1979

Il Ministro: PRODI

(2549)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1979.

Determinazione dell'indennità di carica per il vice presidente dell'ENEL.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670;

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Ritenuta la necessità di determinare l'indennità di carica del vice presidente dell'ENEL;

Decreta:

L'indennità di carica per il vice presidente dell'ENEL è determinata, al lordo delle ritenute erariali, in lire 70 milioni annue.

Tali emolumenti riguardano qualsiasi prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante.

Roma, addì 1° marzo 1979

Il Ministro: PRODI

(2550)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede a Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978 e 16 gennaio 1979, di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 20 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Roma e Pomezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2504)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, in Milano, stabilimento di S. Chiodo di Morgnano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede in Milano, stabilimento di S. Chiodo di Morgnano (Latina);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede in Milano, stabilimento di S. Chiodo di Morgnano (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 settembre 1978 al 4 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma. addì 14 marzo 1979

(2592) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Proroga fino al 27 maggio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, in Milano, stabilimento di Pisa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Pisa;

Visti i decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 28 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Pisa, è prolungata fino al 27 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1979

(2594) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Proroga fino al 14 aprile 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi, in Reggio Calabria, stabilimento in Saline di Montebello Ionico.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi, con sede legale in Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Ionico (Reggio Calabria);

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1978, 4 ottobre 1978 e 6 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 gennaio 1978 al 14 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi, con sede legale in Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Ionico (Reggio Calabria), è prolungata fino al 14 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1979

(2593) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1979.

Determinazione della percentuale d'aumento d'aggio nazionale per il 1978 rispetto alla media nazionale calcolata per il triennio 1974-76.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, che prevede una integrazione d'aggio a carico del bilancio dello Stato, in favore di quegli esattori che, negli anni 1978 e seguenti, hanno percepito un ammontare complessivo d'aggio inferiore alla media annuale dell'ammontare complessivo degli aggi calcolata sul triennio 1974-76 e maggiorata di una percentuale pari a quella dell'aumento dell'entrata d'aggio nazionale rispetto alla media nazionale calcolata per il medesimo triennio 1974-76;

Atteso che la media annuale dell'entrata d'aggio nazionale nel triennio 1974-76 riferita alle riscossioni me-

diante versamenti diretti e mediante ruoli con esclusione di quelli emessi a carico di ditte fallite ammonta a L. 262.518.231.593;

Atteso che l'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale nell'anno 1978 riferito alle riscossioni mediante versamenti diretti e mediante ruoli con esclusione di quelli emessi a carico di ditte fallite è pari a L. 508.317.627.766;

Decreta:

La percentuale d'aumento d'aggio nazionale per il 1978 rispetto alla media nazionale calcolata per il triennio 1974-76 è pari al 93,631%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1979

Il Ministro: MALFATTI

(2653)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per i servizi aerei tra ed oltre i rispettivi territori, con allegato e scambio di note, firmato a Roma il 22 novembre 1976.

Il 17 febbraio 1979 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previste per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per i servizi aerei tra ed oltre i rispettivi territori, con allegato e scambio di note, firmato a Roma il 22 novembre 1976, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 25 ottobre 1978, n. 768, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 4 dicembre 1978.

In conformità dell'art. 14, l'accordo è entrato in vigore il 17 febbraio 1979.

(2103)

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sulla collaborazione nel settore veterinario, firmato a Berlino il 12 ottobre 1977.

Il 27 febbraio 1979 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previste per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sulla collaborazione nel settore veterinario, firmato a Berlino il 12 ottobre 1977, reso esecutivo mediante decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1978, n. 929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'8 febbraio 1979.

In conformità dell'art. VI, l'accordo è entrato in vigore il 27 febbraio 1979.

(2104)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Milano dell'Ente nazionale protezione animali ad accettare un lascito

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1979, n. 10.28437/10089.G.49 (154), la sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione degli animali di Milano è autorizzata ad accettare il lascito, consistente in una casa sita in Stresa Borromeo, via Bonghi n. 5 e relativo terreno, disposto in suo favore dalla defunta sig.ra Pierina Martini, con testamento olografo pubblicato per atti del notaio dott. Vittorio Muggia al n. 5552 di repertorio, n. 702 progr., registrato a Milano il 21 settembre 1976 al n. 12.737, serie I.

(2277)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in comune di Calanna

Con decreto 11 dicembre 1978, n. 3237, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Gallico in località Sotira del comune di Calanna (Reggio Calabria), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15, particella 651½, della superficie di mq 570 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 13 ottobre 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1902)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Pisa

Con decreto 6 dicembre 1978, n. 3231, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno demaniale e del fabbricato su di esso insistente in comune di Pisa, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 39, mappale 862, della superficie di mq 50 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 24 dicembre 1976 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Pisa; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1903)

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria.

Con decreto 12 febbraio 1979, n. 2289, il sig. Maio Antonio Fernando è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria in sostituzione del sig. Campo Salvatore.

(1901)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Arezzo:

« 173-AR »: F.A.R.B. S.d.f., in Civitella della Chiana.

Provincia di Bologna:

« 151-BO »: « La Fonte Argento » di Neri & Lullini, in S. Lazzaro di Savena, via Vittoria, 13.

Provincia di Genova:

« 145-GE »: S.d.f. Leoncini & Oliveri, in Campo Ligure, via Papa Giovanni XXIII.

Provincia di Roma:

« 96-Roma »: « Cifola Oreste » di Cifola Silvana, in Roma, via Belsiana, 71.

Provincia di Vicenza:

« 364-VI »: Bicego Giuseppe, in Trissino, Zona industriale;
« 912-VI »: « B.G.N. » di Biasi & Gaspari, in Vicenza, via Tornieri, 40.

(2107)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

Corso dei cambi del 15 marzo 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	843,20	843,20	—	843,20	—	844 —	843,30	843,20	843,20	843,20
Dollaro canadese	717,90	717,90	—	717,90	—	714,20	717,75	717,90	717,90	717,90
Marco germanico	453,80	453,80	—	453,80	—	456,25	453,75	453,80	453,80	453,80
Fiorino olandese	420,38	420,38	—	420,38	—	421,25	420,60	420,38	420,38	420,40
Franco belga	28,672	28,672	—	28,672	—	28,70	28,628	28,672	28,672	28,70
Franco francese	196,96	196,96	—	196,96	—	196,10	197 —	196,96	196,96	196,95
Lira sterlina	1718,60	1718,60	—	1718,60	—	1720,50	1718 —	1718,60	1718,60	1718,60
Lira irlandese	—	—	—	—	—	—	1718 —	—	—	—
Corona danese	162,97	162,97	—	162,97	—	160,50	162,99	162,97	162,97	163 —
Corona norvegese	165,62	165,62	—	165,62	—	165,60	165,70	165,62	165,62	165,65
Corona svedese	193,42	193,42	—	193,42	—	192,75	193,38	193,42	193,42	193,45
Franco svizzero	502 —	502 —	—	502 —	—	505 —	502,70	502 —	502 —	502 —
Scellino austriaco	61,83	61,83	—	61,83	—	62,15	61,875	61,83	61,83	61,85
Escudo portoghese	17,70	17,70	—	17,70	—	17,80	17,60	17,70	17,70	17,70
Peseta spagnola	12,193	12,193	—	12,193	—	12,25	12,19	12,193	12,193	12,20
Yen giapponese	4,074	4,074	—	4,074	—	4,20	4,078	4,074	4,074	4,07

Media dei titoli del 15 marzo 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,800
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,025
» 5,50 % » » 1968-83	86,600
» 5,50 % » » 1969-84	81,500
» 6 % » » 1970-85	80,550
» 6 % » » 1971-86	78,350
» 6 % » » 1972-87	76,775
» 9 % » » 1975-90	83,150
» 9 % » » 1976-91	83,825
» 10 % » » 1977-92	86,950
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,750
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,725
» » » » 1- 1-1978/80	100,650
» » » » 1- 3-1978/80	100,600
» » » » 1- 6-1978/80	100,525
» » » » 1- 8-1978/80	100,575
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,700
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,600
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	95,675
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,575
» » » 10 % 1- 1-1981	96,525
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,375
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,250
» » » 12 % 1- 4-1982	98,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 marzo 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	843,25
Dollaro canadese	717,825
Marco germanico	453,775
Fiorino olandese	420,49
Franco belga	28,675
Franco francese	196,98
Lira sterlina	1718,30
Lira irlandese	1718,30
Corona danese	162,98
Corona norvegese	165,66
Corona svedese	193,40
Franco svizzero	502,35
Scellino austriaco	61,852
Escudo portoghese	17,65
Peseta spagnola	12,191
Yen giapponese	4,076

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per esami, a ventitre posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 4 dicembre 1978;

Delibera:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ventitre posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica.

I vincitori del concorso saranno destinati ai seguenti uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto nei limiti dei posti indicati per ciascuna sede:

Ufficio	Sede	Posti
per il Piemonte e la Valle d'Aosta	Torino	n. 2
per la Lombardia	Milano	» 1
per il Veneto	Venezia-Mestre	» 3
per il Friuli-Venezia Giulia	Trieste	» 2
per la Liguria	Genova	» 1
per l'Emilia-Romagna	Bologna	» 3
per le Marche	Ancona	» 2
per l'Abruzzo e il Molise	Pescara	» 1
per la Basilicata	Potenza	» 2
per la Calabria	Catanzaro	» 2
per la Sicilia	Palermo	» 2
per la Sardegna	Cagliari	» 2
	Totale	n. 23

I candidati nella domanda di ammissione al concorso debbono indicare in ordine di preferenza almeno due sedi alle quali, se vincitori, intendono essere destinati.

La destinazione alle singole sedi saranno stabilite col provvedimento che approva la graduatoria dei vincitori, rispettando le preferenze secondo l'ordine di questa.

I candidati che avranno indicato le preferenze in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, saranno destinati, discrezionalmente, ad una sede con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Durante i primi cinque anni di servizio non saranno prese in considerazione eventuali domande di trasferimento ad una sede diversa da quella di destinazione.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo.

G) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Presentazione delle domande

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo n. 16 - Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso potranno anche essere presentate direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto, dalle ore 10 alle ore 12,30 dei giorni non festivi. Di tale presentazione sarà rilasciata regolare ricevuta.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo annesso al presente bando (allegato 2), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) il luogo e la data di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite e della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e dell'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare debbono altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) l'eventuale appartenenza al ruolo del personale dell'Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

12) le sedi indicate all'art. 1, in ordine di preferenza, alle quali, se vincitori, intendono essere destinati;

13) di essere consapevoli che durante i primi cinque anni di servizio non saranno prese in considerazione eventuali domande di trasferimento ad una sede diversa da quella di destinazione;

14) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Commissione esaminatrice

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione.

Prove d'esame

Art. 5.

Gli esami consteranno di due prove scritte, da svolgersi ciascuna entro il termine massimo che sarà stabilito dalla commissione esaminatrice, e di un colloquio sulle seguenti materie i cui argomenti sono riportati nell'allegato 1 del presente bando, e mireranno ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni tecnico-statistiche e giuridico-economiche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera:

Prove scritte:

Prima prova: Economia politica, scienza delle finanze, statistica applicata ai fenomeni economici e sociali.

Seconda prova: Diritto pubblico.

Colloquio:

Le materie indicate per le prove scritte, nonchè le seguenti:
statistica metodologica;
amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Le prove scritte del concorso non s'intendono superate se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi nelle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

Le prove scritte del concorso avranno luogo nei giorni 13 e 14 giugno 1979 presso i locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, Roma, con inizio alle ore 8,30.

Ai candidati ammessi al concorso non sarà data alcuna comunicazione; pertanto coloro ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del presidente dell'Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede sopra indicati.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 8, i documenti, redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al presente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione e pubblicità delle graduatorie e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 12.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati, ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile di guerra o assimilato, di invalido per servizio, di invalido del lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o *di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio* militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi devono produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante lo stato di militare in servizio e la loro buona condotta;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 10.

I candidati che appartengano ai ruoli del personale dello Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre i documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre anni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 13, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati vice revisori in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di vice revisore.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole della commissione centrale del personale. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1979

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

Prima prova: *Economia politica, scienza delle finanze, statistica applicata ai fenomeni economici e sociali*

Attività economica - Bisogni e beni economici e loro classificazioni - Utilità - Consumo - Risparmio - Investimenti - Scambio; mercato; merce; prezzo - Formazione del prezzo - Interdipendenza dei prezzi - La distribuzione ed i relativi costi - Reddito nazionale e sua destinazione - Rendita; interesse; salario e profitto - Moneta e credito - Rapporti economici internazionali - Comunità economica europea (CEE) - La programmazione economica.

Concetto di finanza pubblica - Attività finanziaria degli enti pubblici - Bisogni e servizi pubblici - Teoria generale dell'imposta - Il sistema tributario italiano: le imposte dirette; l'I.V.A.; le imposte indirette - La finanza straordinaria: debito pubblico ed emissione di carta moneta.

Censimenti della popolazione - Caratteristiche distributive della popolazione - Statistiche del movimento della popolazione - Censimenti economici - Statistiche della produzione e dell'occupazione - Statistiche del commercio con l'estero, del commercio interno, dei prezzi e dei salari - Statistiche dei trasporti e delle comunicazioni - Conti economici nazionali - Statistiche dei consumi e dei bilanci familiari - Statistiche del credito, del risparmio e finanziarie.

Seconda prova: *Diritto pubblico.*

Concetto e partizione del diritto pubblico - Lo Stato; elementi ed organi - Forme di Stato e forme di Governo - Caratteristiche generali dello Stato moderno - L'ordinamento costituzionale: la Costituzione italiana - Gli organi costituzionali: Parlamento; Presidente della Repubblica; Governo - L'ordinamento regionale.

La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale; regolamenti ed altri atti normativi.

La funzione giurisdizionale: posizione e garanzia della magistratura, controllo di costituzionalità degli atti normativi.

L'ordinamento amministrativo - Concetto di pubblica amministrazione - Criteri informativi dell'ordinamento amministrativo - Organizzazione amministrativa interna - L'amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi ed organi di controllo - L'amministrazione diretta locale - Gli enti autarchici nazionali - Gli enti autarchici locali - Enti territoriali - Enti non territoriali.

I mezzi dell'azione amministrativa: il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'amministrazione - Gli atti amministrativi: classificazione e tipi - La giustizia nell'amministrazione; tutela dei diritti ed interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.

COLLOQUIO

Tutte le materie che hanno formato oggetto delle prove scritte d'esame oltre alle seguenti:

Statistica metodologica: Concetto e misura delle probabilità - Frequenza e legge empirica del caso - Probabilità totale e probabilità composta - Speranza matematica - Fenomeni collettivi - Rilevazioni statistiche - Unità statistiche di rilevazione - Rilevazioni totali e rilevazioni parziali - Modelli di rilevazione - Revisione critica e spoglio dei modelli di rilevazione - Tabellazione e pubblicazione dei dati - Rappresentazioni grafiche - Studio delle distribuzioni statistiche - Medie; variabilità; rapporti statistici e numeri indici.

Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato: Patrimonio; aspetto economico e finanziario della gestione; classificazione delle entrate e delle uscite; previsioni; rilevazioni; rendiconti - Beni dello Stato; contratti - Organi dell'amministrazione finanziaria; scritture contabili dello Stato; bilancio di previsione; entrate e spese dello Stato; rendiconto generale dello Stato; organi di controllo; forme di controllo - Responsabilità generale e patrimoniale (amministrativa, contabile, civile verso i terzi).

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ventitre posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto di codesto Istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 19 marzo 1979.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . . . . a . . . . . (provincia di . . . . . .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perché (2) . . . .;

3) di essere residente a (3) . . . .;

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

6) di non aver riportato condanne penali (5), e di non avere procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (6) . . . .;

8) di essere in possesso del . . . . conseguito presso l'istituto . . . . nell'anno scolastico . . . .;

9) di appartenere al personale di ruolo di . . . . con la qualifica di (7) . . . .;

10) di aver prestato servizio presso (8) . . . . . dal . . . . al . . . . . . e che il rapporto di impiego è cessato per . . . .;

11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

12) di preferire, nell'ordine, le seguenti sedi di destinazione (almeno due) . . . .;

13) di essere consapevole che durante i primi cinque anni di servizio non saranno prese in considerazione eventuali domande di trasferimento ad una sede diversa da quella di destinazione.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (9) . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma del candidato (10)

. . . .

---

(1) Le donne coniugate indichino, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 35 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(6) Indichi di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . ovvero di non avere prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . . . . . ovvero perché riformato. In quest'ultimo caso, indichi l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo al giudizio di riforma.

(7) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(8) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(10) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

(2538)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a quattordici posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 210, concernente modificazioni alle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo, approvato con regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1976, concernente le materie che formano oggetto delle due prove scritte degli esami di concorso per la nomina a sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale ed ai concorsi per la nomina ad ufficiali in servizio permanente nei ruoli della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale in data 5 aprile 1977, con cui sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai vari Corpi della Marina militare;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattordici posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno, nei giorni 5 e 6 giugno 1979.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini di sesso maschile provvisti di laurea in economia aziendale; economia e commercio; giurisprudenza; scienze coloniali; scienze economiche; scienze economiche-bancarie; scienze delle preparazioni alimentari; scienze statistiche e attuariali; scienze statistiche ed economiche; scienze economiche marittime; scienze politiche.

Art. 3.

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver superato il 28° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, stabilita al successivo art. 6;

c) risultare di buona condotta;

d) possedere l'attitudine psichica e fisica indicata nel successivo art. 4;

e) non essere stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od in altre Forze armate e non aver cessato di appartenere all'Accademia navale per motivi disciplinari.

Art. 4.

L'attitudine psichica e fisica richiesta è quella risultante dall'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496, integrata dai seguenti requisiti particolari:

la statura non deve essere inferiore a m 1,63;

statura, perimetro toracico e peso corporeo debbono essere tra di loro in rapporto armonico;

il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottopiche decimali internazionali alla distanza di m 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare 10/10;
visus monoculare 4/10;

l'eventuale miopia non deve essere superiore a 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore a 5 diottrie; se vi è astigmatismo la miopia e l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente a 4 diottrie ed a 5 diottrie nel meridiano peggiore;

la sensibilità cromatica da accertarsi con le lane di Holmegreen deve essere assolutamente normale;

la funzione auditiva deve essere assolutamente normale.

L'accertamento dell'attitudine psichica e fisica sarà effettuato da apposita commissione presso un ente sanitario della Marina militare. Contro il risultato di tale accertamento non sono ammessi ricorsi nè richieste di controlli superiori.

Art. 5.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3 sono elevati per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe; il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal presente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, conformi all'allegato *B* devono essere presentate al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della Marina - I Divisione - I Sezione, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute oltre il termine indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande, oltre al nome e cognome del candidato, dovranno contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto il candidato, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio specificando il voto riportato nell'esame di laurea, nonchè la data e l'istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere facoltative nelle quali desidera sostenere il colloquio;

h) il recapito dell'interessato e, se diverso, quello della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Qualora il candidato abbia diritto ad aumenti dei limiti di età dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso citando le leggi che danno diritto al titolo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Alla domanda deve essere unito un foglio di carta legale sul quale il candidato deve applicare una propria fotografia formato tessera a mezzo busto, su fondo bianco, di data recente e deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente su ambedue i documenti il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 7.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento del concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro della difesa con successivo provvedimento. Essa sarà composta come segue:

Presidente:

un ammiraglio (CM).

Membro:

un capitano di vascello o di fregata e due ufficiali superiori (CM).

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche e di lingue estere saranno aggregati alla commissione, con diritto di voto, professori civili di grado universitario per la sola durata delle relative prove.

La commissione potrà essere presieduta da un ammiraglio del Corpo di stato maggiore; in tal caso uno dei membri sarà ammiraglio (CM).

Art. 9.

Gli esami di concorso constano di due prove scritte e di un colloquio sulle materie indicate nel programma annesso al presente decreto.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia di programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i manuali di leggi e di decreti iscritti nella raccolta ufficiale, che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni sarà escluso dagli esami.

Art. 10.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno, per quanto non in contrasto con il presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - I Divisione - I Sezione, nel termine di venti giorni da quello della comunicazione, i documenti in regola col bollo, atti a comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1978, n. 15, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere non anteriori di tre mesi alla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5), salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (CM), i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di vascello (CM) nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratica e militare presso l'Accademia navale ed un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di dieci mesi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 marzo 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1979
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 32

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Numero d'ordine	Materie di esame	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
	Prove scritte		
1	Diritto amministrativo . . .	ore otto	3
2	Economia politica	ore otto	3
	Colloquio (1)		
3	Istituzioni di diritto privato	minuti 15	3
4	Diritto costituzionale, diritto amministrativo e contabilità di Stato	minuti 20	3
5	Diritto internazionale con particolare riferimento al diritto internazionale marittimo	minuti 10	2
6	Nozioni di diritto e procedura penale	minuti 10	1
7	Economia politica	minuti 15	3
8	Lingua estera facoltativa (2) .	minuti 15	—

(1) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(2) I candidati possono chiedere di sostenere prove orali su una o più delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco.

Il candidato deve leggere i testi della lingua o delle lingue prescelte correttamente e con buona pronunzia, deve tradurre correttamente dei brani sia in italiano sia dall'italiano. Al candidato che superi la prova in una lingua estera si aggiunge al punto medio degli esami espresso in ventesimi, un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero, a seconda del grado di conoscenza della lingua, sempre che la prova sia giudicata sufficiente; per ciascuna delle altre due lingue l'aggiunta è in ragione della metà delle suindicate aliquote.

Il punteggio o punteggi predetti influiscono esclusivamente sulla graduatoria dei vincitori.

ALLEGATO *B*

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - I Divisione - I Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . . nato a . . . (provincia di . .) il . . . . . appartenente al distretto militare o capitaneria di porto di . . . . residente a (1) . . (c.a.p.) . . . (provincia di .) via . . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattordici posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato militare marittimo, ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 19 marzo 1979.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, e di non avere procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del titolo di studio . . . conseguito presso l'università o istituto superiore . . nell'anno accademico . . . . . con la votazione di . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare . . . . .(5) . . . . . .

Dichiaro, con riguardo ai limiti di età, di avere titolo ai seguenti benefici per i quali allego la documentazione a fianco indicata . . . . . . (6) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere i colloqui facoltativi nelle seguenti lingue estere . . . .

Allego una fotografia su carta legale, con firma, autenticata.

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . .

(1) Luogo di residenza: qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Citare l'articolo della legge che dà diritto al beneficio ed allegare un documento atto a dimostrare l'esistenza delle condizioni invocate.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(2227)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione degli atti dei concorsi per merito distinto, riservati agli insegnanti degli istituti tecnici, per i posti disponibili al 1° ottobre 1971.

Ai sensi dell'art. 8 del relativo bando di concorso, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, n. 50-51 del 15-22 dicembre 1977, sono stati pubblicati i decreti ministeriali di approvazione delle graduatorie di merito e dei vincitori dei concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, riservati agli insegnanti appartenenti ai ruoli degli istituti tecnici, disponibili dal 1° ottobre 1971, indetti con decreto ministeriale 16 luglio 1975.

(2330)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE-SAMBIASI » DI NARDO'

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nardò (Lecce).

(855/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1978, n. **81.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 ottobre 1978, n. 64.

(*Pubblicata nella 2ª ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 28 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi di esercizio

Il contributo chilometrico di cui all'art. 68, comma primo, della legge regionale 3 ottobre 1978, n. 64, è elevato fino ad un massimo di L. 150/km.

Il contributo chilometrico di cui al precedente comma è aumentato di L. 10/km nei casi previsti dall'art. 68, comma secondo, punto 1, della legge regionale 3 ottobre 1978, n. 64.

L'onere conseguente è compreso nello stanziamento previsto per l'art. 68 della citata legge regionale 3 ottobre 1978, n. 64.

Art. 2.

Modifica dell'art. 67 della legge regionale n. 64/78

Il comma primo, punto 3, dell'art. 67 della legge regionale 3 ottobre 1978, n. 64, è così modificato:

« La dichiarazione che le aziende sono tenute ad applicare o meno al personale dipendente il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 ».

Art. 3.

Rifinanziamento della legge regionale n. 64/78

Per l'anno 1978 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni a titolo di integrazione dello stanziamento previsto dall'art. 75 per gli interventi di cui agli articoli 37, 40 e 43 della legge regionale 3 ottobre 1978, n. 64.

Art. 4.

Norma finanziaria

La spesa derivante dall'applicazione del precedente art. 3 è suddivisa nei termini seguenti:

per l'art. 37 lire 500 milioni;

per gli articoli 40 e 43 lire 3.500 milioni.

All'onere complessivo di lire 4.000 milioni, per l'anno 1978, si provvede mediante riduzione, di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2500 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 e contemporanea istituzione ed iscrizione, nel medesimo stato di previsione della spesa, dei seguenti capitoli:

cap. 1865, nel titolo II, sezione IX, settore XIX, categoria II (Beni immobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto della Regione) denominato: « Spese per l'acquisto di autobus di cui all'art. 37 della legge regionale 3 ottobre 1978, n. 64 » con lo stanziamento, per competenza e per cassa, di lire 500 milioni;

cap. 1885, nel titolo II, sezione IX, settore XIX, categoria III, trasferimenti, denominato: « Contributi in conto capitale delle imprese che esercitano professionalmente pubblici servizi di linea per viaggiatori, nonchè contributi ad imprese pubbliche e private per operazioni di leasing, di cui rispettivamente, agli articoli 40 e 43 della legge regionale 3 ottobre 1978, n. 64 » con lo stanziamento per competenza e per cassa, di lire 3.500 milioni.

La partita di lire 5.340 milioni, istituita con il provvedimento di assestamento del bilancio 1978, nell'elenco n. 4, allegato al predetto bilancio, è ridotta di lire 4.000 milioni.

Art. 5.

Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 dicembre 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1978, n. **82.**

Proroga fino al 31 dicembre 1980 dei piani di ricostruzione dei comuni danneggiati dalla guerra.

(*Pubblicata nella 2ª ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 28 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'efficacia dei piani di ricostruzione dei comuni danneggiati dalla guerra compresi nella regione Abruzzo, approvati in base al decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorchè scaduti, è prorogata fino al 31 dicembre 1980.

Ai piani di ricostruzione prorogati si applica la disciplina statale di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 dicembre 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1978, n. **83.**

Elevazione del limite massimo di età per l'ammissione all'impiego regionale.

(*Pubblicata nella 2ª ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 28 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I commi primo, secondo e terzo dell'art. 2 della legge regionale 22 marzo 1978, n. 14, sono sostituiti dai seguenti:

Possono accedere agli impieghi della Regione coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana;

età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35.

Per i concorsi a posti di responsabile di settore e giornalisti (professionisti o pubblicisti), il limite massimo di età è elevato ad anni 40.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 dicembre 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1978, n. **84**.
Regionalizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise « G. Caporale », ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745.

(*Pubblicata nella 2ª ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 28 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise « G. Caporale » sono disciplinate, in attuazione della legge 23 dicembre 1975, n. 745, secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa.

Eventuali modificazioni alla predetta disciplina saranno disposte sulla base di accordi fra le regioni Abruzzo e Molise approvati con legge regionale.

Art. 2.

Per la elezione dei rappresentanti della regione Abruzzo in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto, si procede con scheda limitata a due nomi.

Per la designazione dei componenti del collegio sindacale, si procede con voto limitato ad un nome.

Art. 3.

I componenti effettivi e supplenti del comitato di vigilanza e di controllo vengono eletti con votazione separata e con voto limitato ad uno.

Un dipendente della regione Abruzzo, con qualifica non inferiore ad istruttore, esercita le funzioni di segretario.

I componenti ed il segretario del comitato sono nominati con decreto del presidente della regione Abruzzo.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, a decorrere dal 1978, con i fondi annualmente assegnati dallo Stato, in base all'art. 11 della legge 23 dicembre 1975, n. 745; per L. 350.000.000 a carico della regione Abruzzo, si provvede, per l'anno 1978, mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 1400 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978.

La partita n. 6 dell'elenco n. 3 allegato al predetto bilancio, è soppressa.

Le occorrenti variazioni al bilancio 1978 sono introdotte a norma dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

L'entità della spesa a carico del bilancio regionale della regione Abruzzo, relativa agli anni 1979 e successivi, sarà determinata con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Per l'attuazione delle attività e delle iniziative di istituto, l'ente si può avvalere anche delle dotazioni finanziarie previste dai provvedimenti comunitari e dalle leggi regionali.

Allo scopo, l'ente è ammesso a fruire, in via prioritaria, dei contributi, delle sovvenzioni e delle provvidenze previsti dalle leggi regionali di intervento in zoosanità, zooeconomia.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 dicembre 1978

RICCIUTI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1978, n. **85**.
Istituzione della sezione geologica-geotecnica regionale.

(*Pubblicata nella 2ª ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 28 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita la sezione geologico-geotecnica regionale quale unità organizzativa del settore lavori pubblici e politica della casa della giunta regionale.

Art. 2.

Alla sezione geologico-geotecnica sono attribuiti i seguenti compiti:

1) coordinamento di studi geologici e geotecnici di interesse regionale;

2) assistenza e consulenza agli uffici tecnici regionali sulle questioni attinenti la stabilità e la difesa del suolo;

3) raccolta, selezione e classificazione dei dati geologici, geofisici e geotecnici.

Art. 3.

La sezione geologica-geotecnica può esplicare la propria attività, anche nell'interesse di altri enti pubblici operanti nell'ambito regionale.

Art. 4.

In base ad apposita convenzione, da stipularsi tra la giunta regionale e l'Università dell'Aquila, la sezione geologico-geotecnica potrà avvalersi del laboratorio geotecnico della facoltà di ingegneria per analisi e prove sperimentali e di altri laboratori dotati di idonee attrezzature.

Art. 5.

Per l'espletamento delle sue funzioni, la sezione geologico-geotecnica è dotata del seguente personale:

1) un responsabile di settore, preposto alla sezione, dotato di diploma di laurea in ingegneria o scienze geologiche abilitato all'esercizio della professione ed in possesso di specifiche esperienze acquisite nel campo della geologia e della geotecnica;

2) un funzionario dotato di diploma di laurea in ingegneria, abilitato all'esercizio della professione, con specifica esperienza nel campo della geotecnica;

3) un funzionario dotato di diploma di laurea in scienze geologiche, abilitato all'esercizio della professione, con specifica esperienza nel campo della geotecnica;

4) un funzionario dotato di laurea in scienze geologiche;

5) due istruttori dotati di diploma di geometra;

6) quattro collaboratori con funzioni specializzate quali addetti alla attività di campo.

Art. 6.

Il personale di cui all'articolo precedente è assunto per pubblico concorso nel rispetto della normativa regionale vigente in materia.

Esso è compreso nella dotazione organica del personale regionale previsto dalla legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni.

La giunta regionale è autorizzata ad espletare i concorsi per la copertura dei posti anzidetti.

Art. 7.

Alla spesa necessaria per il personale, prevista in annue L. 40.000.000, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 61: « Retribuzione al personale » del bilancio per il 1978 e con gli stanziamenti che saranno iscritti sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Alle spese di primo impianto dell'ufficio geotecnico, previste per il solo 1978 in L. 50.000.000, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale di cui al cap. 1400 del bilancio di competenza e di quello di cassa del corrente esercizio finanziario e contemporanea iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 107 denominato: « Spese di primo impianto dell'ufficio geotecnico regionale », con uno stanziamento di competenza e di cassa di L. 50.000.000.

La partita n. 4 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio 1978 è soppressa.

Art. 8.

Presso il settore lavori pubblici e politica della casa è costituita una apposita commissione con funzioni di consulenza tecnica ai vari settori della giunta interessati a problemi di carattere geologico e geotecnico, di cui fanno parte:

il componente la giunta preposto al settore lavori pubblici e politica della casa, con funzioni di presidente;

il componente la giunta preposto al settore dell'urbanistica e assetto del territorio, o un funzionario da questi delegato;

un docente universitario, esperto nello studio del suolo;

il responsabile della sezione geologica-geotecnica regionale.

Svolge le funzioni di segretario un dipendente della sezione geologico-geotecnica con qualifica di istruttore.

La commissione è nominata dalla giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura.

Art. 9.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 dicembre 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1978, n. **86.**

Trattamento di quiescenza dei dipendenti regionali. Integrazione dell'art. 6 della legge regionale 12 settembre 1978, n. 58.

(*Pubblicata nella 2ª ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 28 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 6 della legge regionale 12 settembre 1978, n. 58, sono aggiunti i commi seguenti:

« Analogamente, l'acconto suddetto è corrisposto ai dipendenti di cui al precedente art. 4, o ai loro aventi causa, con riferimento al trattamento pensionistico globale determinato ai sensi del primo comma dello stesso articolo, salvo il rimborso alla Regione delle somme anticipate da parte della C.P.D.E.L., I.N.P.S. ed altre gestioni pensionistiche in base alle rispettive competenze.

L'acconto decorre contemporaneamente all'insorgere del diritto al trattamento pensionistico dovuto dai predetti enti, tenendo anche conto delle quote di rispettiva competenza.

La presente legge si applica anche nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio prima della sua entrata in vigore.

All'onere finanziario derivante dalla sua applicazione si farà fronte con i fondi di cui all'art. 9 della succitata legge regionale 12 settembre 1978, n. 58.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 dicembre 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1978, n. **87.**

Istituzione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo.

(*Pubblicata nella 2ª ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 28 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ISTITUZIONE E COMPITI DELL'ENTE

Art. 1.

Istituzione

E' istituito l'Ente regionale di sviluppo agricolo in Abruzzo, ai sensi dell'art. 11 dello statuto regionale e della legge 30 aprile 1976, n. 386, con la denominazione « Ente regionale di sviluppo agricolo » (E.R.S.A.).

L'E.R.S.A. è istituzione di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza ed alla tutela della Regione, con sede legale in Avezzano, e svolge i compiti istituzionali sull'intero territorio regionale, con l'organizzazione prevista dall'art. 13 dello statuto regionale.

All'E.R.S.A. sono attribuiti il patrimonio e la titolarità dei rapporti attivi e passivi dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, anche nei confronti dello Stato.

Art. 2.

Compiti

L'ente regionale di sviluppo agricolo è strumento operativo della Regione per l'attuazione degli interventi pubblici di promozione, sostegno e sviluppo dell'agricoltura.

L'attività dell'E.R.S.A. è diretta a realizzare l'aumento del reddito e il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti all'agricoltura, nel quadro della programmazione nazionale e regionale e delle direttive di intervento comunitario.

I compiti dell'Ente, in particolare, sono rivolti:

a) alla migliore utilizzazione della superficie agraria e allo sviluppo delle produzioni agricole e zootecniche e delle relative strutture, meidante interventi organici, settoriali e territoriali, atti a far pervenire la maggiore redditività delle imprese;

b) allo sviluppo della cooperazione e di altre forme associative degli operatori agricoli;

c) alla promozione ed all'attuazione, con la partecipazione delle associazioni professionali e cooperative dei produttori agricoli a carattere nazionale, dell'assistenza tecnica ed organizzativa a favore di imprenditori agricoli singoli ed associati;

d) alla prestazione di assistenza economica e finanziaria ed alla concessione di garanzie fidejussorie a favore di produttori agricoli, con preferenza per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, singoli e associati;

e) alla concessione di anticipazioni sui prodotti conferiti per la lavorazione e la commercializzazione collettiva, utilizzando i fondi allo scopo assegnati;

f) alle iniziative ed alle attività dirette a favorire la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli;

g) all'esecuzione di interventi pubblici in materia di bonifica di particolare complessità, che la Regione affida all'Ente in base a specifiche esigenze;

h) allo svolgimento di ogni altra attività ed iniziativa diretta al perseguimento dei compiti istituzionali, anche mediante la predisposizione e l'attuazione di piani zonali e settoriali di interesse agricolo, d'intesa con le comunità montane ed altri enti locali, per i rispettivi territori di competenza.

L'E.R.S.A. può assumere la realizzazione di impianti e la loro gestione, qualora siano carenti o inadeguate le iniziative dei produttori o delle loro organizzazioni associative rispetto alle esigenze locali od ai piani e programmi approvati.

In ogni caso la gestione dovrà essere affidata o riaffidata agli organismi di produttori interessati, entro cinque anni.

La Regione, qualora l'impianto serva vaste aree territoriali, abbia rilevante importanza economica e richieda un particolare impegno finanziario e di gestione, anche sul piano tecnologico, può autorizzarne la realizzazione e la conduzione da parte dell'Ente, sia direttamente, sia in combinazione societaria stabilendo, in quest'ultimo caso, le condizioni e le modalità di partecipazione dell'Ente stesso.

L'Ente assicura, infine il proseguimento delle funzioni di cui all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386, con le modalità e le condizioni ivi stabilite.

Può assumere, inoltre, con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, approvata ai sensi del successivo articolo 22, l'esecuzione di compiti e funzioni demandatigli dallo Stato.

Art. 3.

Metodo operativo

L'E.R.S.A. opera in base alle direttive programmatiche e di indirizzo della Regione. Elabora programmi poliennali e piani di intervento. Presta assistenza e consulenza a favore degli enti locali e degli altri organismi pubblici operanti in agricoltura. Attua interventi previsti da piani e programmi approvati dalla Regione.

La Regione coordina le attività e le iniziative dell'Ente con quelle delegate agli enti locali e con i programmi delle comunità montane e degli altri organismi pubblici che partecipano alla programmazione regionale.

Le garanzie fidejussorie relative al credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore di imprenditori singoli ed associati, sono rilasciate sulla base di convenzioni con gli istituti di credito, in cui siano disciplinate le condizioni per la loro concessione e i limiti di tempo e di ammontare entro i quali sono accordate.

I rapporti con i produttori di cui al comma precedente sono parimenti disciplinati sulla base di appositi regolamenti che dovranno stabilire le modalità, le condizioni di concessione delle garanzie fidejussorie e di accertamento della utilizzazione del credito assistito.

Gli atti relativi ai provvedimenti suddetti sono sottoposti all'approvazione della Regione.

Alle operazioni di credito di cui sopra non si applica la garanzia del fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ad eccezione della eventuale quota non coperta dalla garanzia dell'Ente.

Resta ferma la facoltà, per l'Ente, di rilasciare fidejussioni a favore di società e consorzi cui l'Ente medesimo partecipa ai sensi del penultimo comma dell'articolo precedente.

La presentazione di garanzie fidejussorie a favore di società o consorzi è vincolata alla rappresentazione, da parte degli stessi, della situazione patrimoniale e finanziaria e del piano di utilizzazione e di rimborso del credito.

L'E.R.S.A., le società ed i consorzi di cui ai commi precedenti, possono fare ricorso al credito agrario ordinario ed agevolato.

La Regione garantisce i mutui che l'E.R.S.A. contrae per la realizzazione di opere di interesse collettivo, stabilendone le modalità in sede di approvazione delle relative proposte di intervento.

Titolo II

COSTITUZIONE, FUNZIONAMENTO E COMPITI DEGLI ORGANI

Art. 4.

Organi dell'Ente

Sono organi dell'Ente:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il comitato esecutivo e di gestione;

c) il presidente;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dell'Ente è composto dal presidente e da ventiquattro membri, di cui:

dodici eletti dal consiglio regionale, con voto limitato a due terzi;

undici designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ed in proporzione alla effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse;

uno in rappresentanza del personale dell'Ente, designato dal personale stesso.

Le modalità relative alla determinazione della rappresentatività di ciascuna organizzazione professionale e sindacale, sono stabilite dal consiglio regionale, entro tre mesi dal suo insediamento, su proposta della giunta regionale e, in sede di prima applicazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In mancanza della designazione dei propri rappresentanti da parte delle categorie interessate, nei termini perentori stabiliti dalla giunta regionale vi provvede, in via sostitutiva e definitiva, il consiglio regionale con voto limitato.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale, il quale vi provvede con unico atto formale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Il consiglio deve essere riunito almeno una volta ogni quattro mesi e quando ne faccia richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, un terzo dei consiglieri in carica. La seduta deve tenersi entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta.

I consiglieri che, senza giustificato motivo non partecipino alle sedute per oltre tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti dal consiglio regionale e sostituiti con l'osservanza dei criteri di cui al primo comma dell'art. 9.

Art. 6.

Il presidente e i vicepresidenti

Il presidente dell'Ente è designato dal consiglio regionale con apposita votazione.

La relativa nomina è effettuata con decreto del presidente della giunta regionale.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente, nella sua prima seduta, elegge fra i suoi componenti due vicepresidenti con voto limitato.

Art. 7.

Il comitato esecutivo e di gestione

Il comitato esecutivo e di gestione è composto dal presidente, dai due vicepresidenti e da quattro consiglieri eletti dal consiglio di amministrazione dell'Ente stesso, con voto limitato ad uno.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di quattro membri.

Art. 8.

Il collegio di revisione dei conti

Il collegio di revisione dei conti è composto da cinque membri, di cui tre designati dal consiglio regionale con voto limitato; uno designato dal Ministero del tesoro ed uno designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La nomina è effettuata con decreto del presidente della giunta regionale.

Il collegio elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti, il proprio presidente tra i membri designati dal consiglio regionale.

Art. 9.
Durata in carica ed emolumenti

I componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'Ente durano in carica cinque anni e scadono alla data di insediamento del consiglio regionale, rinnovato a seguito delle elezioni. Essi possono essere confermati per non più di due volte consecutive. Qualora, per qualsiasi motivo, cessino dal loro mandato, durante il periodo di carica sono sostituiti, per il periodo residuo, con le stesse modalità e procedure fissate per le rispettive nomine.

Al presidente, ai vicepresidenti ed ai componenti del comitato esecutivo compete una indennità di carica in ragione, rispettivamente dell'85 %, del 70 % e del 55 % dell'indennità spettante ai consiglieri regionali in virtù dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 23.

Agli altri componenti del consiglio di amministrazione, compete una indennità di presenza per ogni giornata-seduta, nella misura pari all'indennità di trasferta giornaliera prevista per i dipendenti regionali con qualifica di responsabile di settore.

Al presidente ed ai componenti del collegio di revisione dei conti compete un emolumento annuo pari, rispettivamente, al 30 % ed al 25 % dell'indennità di carica attribuita al presidente dell'Ente.

Ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'Ente, per le missioni connesse alla loro funzione compete, inoltre, il trattamento previsto per i dipendenti della Regione con la qualifica di responsabile di settore.

Art. 10.
Competenze del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione delibera:

a) il regolamento per il funzionamento del consiglio e del comitato esecutivo e di gestione;

b) il bilancio preventivo, le eventuali variazioni agli stanziamenti dei capitoli del bilancio dell'esercizio in corso, il conto consuntivo;

c) gli atti che comunque impegnino i bilanci di più esercizi;

d) i programmi poliennali e i programmi generali di intervento;

e) il regolamento di amministrazione e contabilità;

f) il regolamento interno del personale;

g) la struttura organizzativa interna dell'Ente;

h) le convenzioni con istituti di credito, sia per il rapporto di tesoreria, sia per la contrazione di mutui, sia quelle generali regolatrici dei termini, modalità e condizioni per il rilascio delle fidejussioni;

i) gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili costituenti il patrimonio proprio dell'Ente;

l) la costituzione e la partecipazione a società e la nomina dei rappresentanti dell'Ente nei relativi consigli e collegi sindacali;

m) la costituzione in giudizio e la nomina dei difensori nelle liti attive e passive;

n) l'esecuzione, per conto di amministrazioni pubbliche, di opere e servizi;

o) gli atti che comportino spese superiori a lire 100 milioni.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g), sono di competenza esclusiva del consiglio.

In caso di urgenza il consiglio può dichiarare immediatamente esecutive, anche parzialmente, le deliberazioni assunte.

Art. 11.
Competenze del comitato esecutivo e di gestione

Il comitato delibera gli atti di ordinaria amministrazione ed esercita le funzioni delegate dal consiglio di amministrazione.

Sono, inoltre, di competenza esclusiva del comitato, senza limiti di valore:

a) la costituzione e l'estinzione di servitù;

b) la cancellazione di ipoteche;

c) le espropriazioni per pubblica utilità, compresi i trasferimenti immobiliari diversi da quelli contemplati nella lettera i) del precedente articolo;

d) tutti i compiti e le funzioni derivanti dalla gestione della riforma fondiaria.

In caso di motivata urgenza, il comitato può dichiarare esecutive, anche parzialmente, le proprie deliberazioni e può adottare, munendole della stessa efficacia, deliberazioni su materie di competenza del consiglio, da sottoporre a ratifica del consiglio stesso che va all'uopo riunito entro il termine di trenta giorni dall'adozione.

Art. 12.
Competenze del presidente e dei vicepresidenti

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente e ne sovrintende alla gestione e al funzionamento; convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo e di gestione, curando l'esecuzione delle deliberazioni e provvede a dare attuazione alle direttive impartite dalla Regione.

I vicepresidenti, su delega del presidente, possono assolvere funzioni vicarie di rappresentanza, coordinare l'attuazione di interventi deliberati dal consiglio e dal comitato esecutivo e sovraintendere ad affari rientranti in specifiche materie.

I vicepresidenti sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, esercitandone tutte le funzioni, secondo turni semestrali preventivamente stabiliti dal presidente per l'intero periodo del mandato.

Art. 13.
Poteri dei revisori dei conti

Il collegio di revisione dei conti esamina i bilanci preventivi e i conti consuntivi, predisponendo apposite relazioni illustrative; controlla la gestione finanziaria dell'Ente e rimette semestralmente alla giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione stessa.

I membri del collegio assistono alle sedute del consiglio di amministrazione e il presidente o un suo delegato, a quelle del comitato esecutivo.

Art. 14.
Incompatibilità

I membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, fatta eccezione per gli incarichi assunti in rappresentanza e nell'interesse dell'Ente, non possono effettuare forniture di beni o prestazioni di servizi in favore dell'Ente stesso, od in favore di società cui partecipa l'Ente, né direttamente né nell'interesse di imprese, anche se aventi sede fuori del territorio regionale.

Non possono far parte degli organi dell'Ente i consiglieri regionali, i componenti di giunte provinciali, comunali, di comunità montane e degli organi esecutivi dei consorzi di bonifica, nonchè coloro che si trovino, comunque, in una situazione di conflitto di interessi con l'Ente.

Non possono, altresì, far parte di detti organi i dipendenti della Regione e degli enti pubblici regionali, fatta salva la rappresentanza del personale di cui all'art. 5 della presente legge.

Titolo III
STRUTTURA OPERATIVA

Art. 15.
Trattamento giuridico-economico del personale

Al personale dell'Ente sono attribuiti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico di cui al comma precedente si procede, in sede di prima applicazione, come da tabella di equiparazione allegata alla presente legge, formulata, avuto riguardo alle qualifiche già attribuite dall'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, in conformità alle disposizioni del regolamento organico adottato ai sensi dell'art. 8 della legge 14 luglio 1965, n. 901, e successive modificazioni.

Nel caso in cui il trattamento economico fosse inferiore a quello in godimento, al dipendente viene attribuito un assegno ad personam pari alla differenza fra il trattamento economico in godimento e quello stabilito dalla presente legge, da riassorbirsi con i futuri miglioramenti economici, con le modalità che saranno fissate dal consiglio di amministrazione con apposita deliberazione approvata dal consiglio regionale.

Con la stessa decorrenza indicata dal primo comma, cessa ogni trattamento economico non previsto per il personale della Regione.

Con lo stesso termine il consiglio di amministrazione dell'Ente con propria deliberazione, liquida a favore degli interessati, il fondo integrativo di previdenza.

Per le esigenze operative e di funzionalità dell'Ente e per la migliore attuazione dei compiti istituzionali, l'orario di lavoro del personale può essere diversamente ripartito per settori di attività e per periodi di tempo limitati.

E' fatto salvo il diritto di opzione fra i diversi trattamenti pensionistici per il personale che già risulti iscritto ad istituti diversi rispetto a quelli previsti dall'ordinamento regionale.

Art. 16.

Organizzazione dei servizi e dotazione di personale

Il personale dell'Ente è costituito in prevalenza da tecnici ed addetti alla produzione di beni e servizi.

In conformità ai principi della legge regionale 19 giugno 1973, n. 24, l'organizzazione interna è disciplinata dal regolamento di cui alla lettera *g)* dell'art. 10, tenuto conto della necessità di un organico decentramento funzionale in tutto il territorio regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

La dotazione di personale dell'E.R.S.A. è proposta con deliberazione del consiglio di amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'insediamento in base alle esigenze istituzionali e di quelle delle gestioni speciali di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Sulla base delle proposte di cui ai commi precedenti, il consiglio regionale stabilisce con legge la organizzazione operativa e territoriale, e la dotazione del personale dell'Ente, nell'ambito del ruolo unico del personale regionale, di cui quello del personale dell'Ente viene a costituire un ruolo derivato.

La collocazione del personale già in servizio presso l'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, nella dotazione assegnata all'E.R.S.A., avviene in base ad apposita graduatoria formulata tenendo conto dei requisiti professionali, di servizio e di merito in relazione a quanto disposto al primo comma.

Il personale non compreso nel predetto ruolo è destinato a prestare servizio presso gli uffici della Regione o presso altri enti ed organismi regionali, ovvero è assegnato ai ruoli di cui all'art. 6, lettera *b)*, della legge 22 luglio 1975, n. 382, con le modalità di cui all'art. 7 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Per l'amministrazione del personale assegnato all'Ente, si intendono sostituiti i corrispondenti organi dell'Ente a quelli della Regione.

Art. 17.

Mobilità del personale

Il personale, avuto riguardo ai compiti istituzionali dell'E.R.S.A., può essere destinato a prestare servizio presso altri enti ed organismi, con le modalità stabilite dal regolamento di cui alla lettera *f)* dell'art. 10 della presente legge.

Art. 18.

Il direttore generale e il direttore amministrativo

Il direttore generale è nominato dal presidente dell'Ente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Esso viene scelto tra il personale dell'Ente, della Regione, o di pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovati requisiti tecnico-professionali.

L'incarico di direttore generale può essere revocato, con le stesse modalità previste per la sua nomina, in analogia con il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il direttore generale sovrintendente al personale ed al funzionamento degli uffici; cura, sotto la vigilanza e l'indirizzo del presidente, le proposte di attività e di interventi, nonchè gli adempimenti relativi alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e di gestione; partecipa senza voto alle loro sedute; ne controfirma le deliberazioni e interviene negli atti e nei contratti che comportino impegni di spesa.

Il trattamento economico del direttore generale e del direttore amministrativo è pari a quello previsto per la funzione più elevata del personale regionale con una indennità di funzione, per il periodo di espletamento della stessa, avente carattere personale e non quiescibile e, rispettivamente, per il direttore generale, nella misura stabilita per il dirigente superiore di livello «D» dagli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1974, n. 748 e da eventuali successive modificazioni e, per il direttore amministrativo, nella misura di due terzi.

Art. 19.

Personale proveniente dal movimento cooperativo

Il personale del consorzio delle cooperative della Marsica, adibito ad attività di competenza dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, e con titolo preferenziale per le unità addette a tali attività negli ultimi tre anni, può transitare alle dipendenze dell'E.R.S.A. mediante appositi concorsi da svolgere prima del riassetto del personale di cui agli articoli 15 e 16.

Le modalità e le condizioni di svolgimento dei concorsi, per un numero massimo di 50 unità, sono stabilite su deliberazione del consiglio di amministrazione debitamente approvata.

Titolo IV

BILANCI E FINANZIAMENTI

Art. 20.

Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con quello della Regione, ed il relativo bilancio viene approvato contestualmente a quello regionale, del quale costituisce un allegato.

Entro il quindici ottobre di ogni anno, l'Ente presenta alla giunta regionale il bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il trentuno marzo, quello consuntivo dell'anno precedente.

I bilanci dell'Ente sono impostati secondo la classificazione e la ripartizione funzionale delle spese, sulla base di uno schema predisposto dalla giunta regionale avuto riguardo alla necessaria correlazione con il bilancio della Regione.

L'Ente è autorizzato alla gestione provvisoria del bilancio, contestualmente alla eventuale gestione provvisoria di quello regionale.

Art. 21.

Finanziamenti

Per l'attuazione delle attività e delle iniziative di istituto, l'Ente si avvale delle dotazioni finanziarie previste dai provvedimenti comunitari e dalle leggi nazionali e regionali. Allo scopo l'Ente è ammesso a fruire dei contributi, delle sovvenzioni e delle provvidenze previste dalle leggi regionali di intervento in agricoltura.

Per le esigenze finanziarie integrative per le attività di cui al comma precedente, la Regione assegna annualmente allo Ente la necessaria dotazione a carico di specifico capitolo di spesa del proprio bilancio.

La Regione istituisce, altresì, nel proprio bilancio, fra le spese correnti, apposito capitolo per la erogazione all'E.R.S.A. dei fondi occorrenti per la spesa del personale compreso nel ruolo di cui all'art. 16 e per le spese di funzionamento.

La erogazione all'Ente è effettuata con deliberazione della giunta regionale, mediante anticipazioni fino alla concorrenza del 70 % all'inizio dell'esercizio, con versamento del saldo su certificazioni asseverate dal collegio dei revisori dei conti con graduale recupero delle anticipazioni accordate.

La giunta regionale può anche disporre anticipazioni per le esigenze di carattere corrente ed obbligatorio durante la gestione provvisoria del bilancio della Regione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 28 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Titolo V

IL CONTROLLO

Art. 22.

Il controllo giuridico

Sono sottoposte al controllo di legittimità per violazione di legge tutte le deliberazioni non soggette a controllo di merito, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Le suddette deliberazioni debbono essere trasmesse tempestivamente alla giunta regionale, secondo dipartimento, settore agricoltura ed alla presidenza del consiglio regionale per l'inoltro alla competente commissione e diventano esecutive se la giunta non ne pronuncia l'annullamento motivato con l'indicazione delle norme di legge violate, entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

L'esecutività delle deliberazioni è sospesa qualora, nel suddetto termine, siano richiesti chiarimenti od elementi integrativi di giudizio e, in tal caso, il provvedimento diventa esecu-

tivo, se entro l'ulteriore termine di trenta giorni dal ricevimento di tali elementi, la giunta non ne pronunci l'annullamento.

Art. 23.

Il controllo amministrativo

Sono sottoposte al controllo di legittimità e di merito da parte della Regione le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), di cui all'art. 10, che allo scopo debbono essere tempestivamente trasmesse dall'Ente alla giunta regionale, secondo dipartimento, settore agricoltura.

Le deliberazioni di cui alla lettera *d*), sono sottoposte alla approvazione del consiglio regionale, che deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal loro ricevimento da parte della giunta regionale.

Le altre deliberazioni sono sottoposte ad approvazione della giunta regionale secondo le norme della legge regionale n. 51 del 19 dicembre 1974, e successive modificazioni.

Tali ultime deliberazioni diventano esecutive trascorsi sessanta giorni dal loro ricevimento, o dal ricevimento di precisazioni e chiarimenti eventualmente richiesti entro detto termine.

Art. 24.

Il controllo sugli organi

La giunta regionale può adottare provvedimenti resi obbligatori da disposizioni di legge o regolamenti, quando, l'amministrazione dell'Ente, previamente diffidata, non vi provveda senza giustificato motivo nei termini assegnati.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente può essere sciolto nei seguenti casi:

per gravi e persistenti irregolarità e inadempimenti in atti dovuti;

per ripetute violazioni di legge;

per impossibilità a funzionare;

per gravi deviazioni delle direttive di indirizzo e programmatiche degli organi regionali.

Il presidente dell'Ente ed i componenti del consiglio di amministrazione possono essere revocati per i motivi, ove applicabili, di cui al comma precedente e debbono essere dichiarati decaduti qualora vengano meno le condizioni di nomina previste dalla presente legge.

I provvedimenti previsti ai commi che precedono sono decisi, previo parere della commissione permanente di vigilanza, dal consiglio regionale su proposta motivata della giunta e adottati con decreto del Presidente della giunta regionale.

In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, con lo stesso decreto e su designazione del consiglio regionale, viene nominato un commissario straordinario per un periodo di tre mesi, eventualmente prorogabili per una sola volta.

Titolo VI

NORME PARTICOLARI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Rappresentanza e difesa

Per la rappresentanza e difesa in giudizio, l'E.R.S.A. può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 26.

Disposizioni transitorie

Fino alla nomina e all'insediamento degli organi di amministrazione e di controllo di cui alla presente legge restano in carica, con le competenze già loro attribuite ed esercitate e per gli adempimenti di cui all'art. 19, gli organi di amministrazione e di controllo dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo.

Gli organi di amministrazione e di controllo nominati in sede di prima applicazione della presente legge durano in carica sino alla scadenza del consiglio regionale, rinnovato a seguito della prossima consultazione elettorale.

L'E.R.S.A. continua ad assicurare le funzioni di consorzio di bonifica per la Marsica fino al loro trasferimento ad altro idoneo organismo e quelle di gestione del consorzio idraulico Imele e Raffia fino al suo scioglimento o alla ricostituzione dei propri organi di amministrazione.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano i compiti di valorizzazione extra agricola di cui all'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 639, e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1246 e, nella gestione dei diritti e degli obblighi inerenti tale settore di attività, subentrano le competenti comunità montane, con provvedimenti da assumere d'intesa con le predette comunità.

Nel termine di centottanta giorni dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione dell'E.R.S.A., propone il riordino e le modalità di intervento nei riguardi delle iniziative imprenditoriali cui partecipa l'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo. La relativa deliberazione, in armonia con i principi fissati dall'art. 2 della presente legge è soggetta all'approvazione del consiglio regionale.

Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale propone al consiglio le modalità di approvazione del bilancio dell'E.R.S.A. per l'esercizio in corso secondo le norme della presente legge.

Art. 27.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alle norme di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386 e, per quanto non in contrasto, alle norme delle leggi regionali in vigore.

Art. 28.

Norme finali

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 dicembre 1978

RICCIUTI

TABELLA DI EQUIPARAZIONE

Fasce funzionali previste dall'art. 1 della legge regionale n. 32 del 2 agosto 1973	Posizioni corrispondenti presso l'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo
Ausiliario . . .	addetto alle pulizie
Commesso . .	commesso capo commesso operaio comune
Operatore . . .	autista operaio qualificato
Collaboratore .	tutte le qualifiche della carriera esecutiva capo operaio - capo autorimessa operaio specializzato centralinisti addetto alla posta
Istruttore . . .	tutte le qualifiche della carriera di concetto
Funzionario . .	consigliere e qualifiche equiparate direttore di sezione e qualifiche equiparate
Responsabile di settore	direttore di ufficio e qualifiche equiparate direttore di servizio

N.B. — 1) Ai fini della attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti biennali, l'anzianità di servizio è quella già riconosciuta utile dall'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo per la progressione economica.

Tale servizio è valutato:

per intero, se prestato nella corrispondente carriera di appartenenza;

per il 75 % nella carriera immediatamente inferiore;

per il 50 % se prestato in altre carriere.

2) Con la introduzione nell'ordinamento del personale regionale, delle funzioni di coordinatore, detto incarico può essere conferito in sede di prima applicazione soltanto al personale proveniente dalla qualifica di direttore di servizio.

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1978, n. 88.

Norme di attuazione dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nella 2ª ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 28 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, con le modalità di cui alla presente legge e con quelle di cui alla propria legge in materia di biblioteche degli enti locali o di interesse locale, esercita le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

I beni in dotazione ai seguenti servizi bibliotecari locali: biblioteche popolari, biblioteche del contadino nelle zone di riforma, centri sociali di educazione permanente, centri di lettura stabili e mobili, sono trasferiti ai comuni presso i quali hanno sede alla data del 31 dicembre 1977, nel numero e nella misura di cui agli elenchi predisposti dagli enti di provenienza o gestori.

La consistenza dei beni e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, è fatta constatare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione e dalle amministrazioni comunali interessate, alla presenza di un funzionario designato dal presidente della giunta regionale.

Art. 3.

Tutti i sopraelencati servizi bibliotecari sono organizzati in un unico servizio comunale di pubblica lettura, comprensivo di eventuali strutture preesistenti, inserito, sulla base della programmazione regionale, in un sistema bibliotecario comprensoriale.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale sottopone al consiglio, un progetto organico di ripartizione territoriale dei sistemi.

Art. 4.

I beni in dotazione ai centri-rete ed alle biblioteche alimentate facenti parte del servizio nazionale di lettura, sono trasferiti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 47 citato, ai comuni presso i quali le biblioteche ed i centri-rete hanno sede, nel numero e nella misura di cui agli elenchi predisposti dagli enti di provenienza o gestori. La consistenza dei beni e delle attrezzature nonchè dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, è fatta constatare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati rispettivamente dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dalle amministrazioni interessate, alla presenza di un funzionario designato dal presidente della giunta regionale.

I comuni presso i quali hanno sede i centri-rete e le biblioteche facenti capo a sistemi bibliotecari provinciali, possono adottare convenzioni con la provincia, per il migliore funzionamento del servizio stesso.

Art. 5.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, in dotazione dei servizi ed uffici di cui all'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica nell'anno scolastico 1977-1978, è utilizzato dai comuni prioritariamente e nei limiti delle necessità, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite. La posizione economica e giuridica di tale personale è determinata con criteri e modalità stabiliti dal consiglio comunale.

Il personale in servizio a tempo indeterminato, in base ad atti adottati prima della data del 23 luglio 1977, presso uffici o servizi di cui al ripetuto art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, è trasferito ai rispettivi comuni.

I comuni provvedono all'inquadramento del predetto personale nelle proprie tabelle organiche con decorrenza 1° gennaio 1978 e secondo le modalità stabilite da ciascun consiglio comunale, facendo comunque salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dagli interessati alla data del 31 dicembre 1977.

Art. 6.

I comuni assicurano la continuità di gestione dei servizi bibliotecari alle cui spese di funzionamenro contribuisce la regione Abruzzo secondo i criteri e con le modalità stabiliti nella legge regionale 1° giugno 1977, n. 22.

Art. 7.

Nell'ambito della soprintendenza ai beni librari è istituito l'ufficio regionale per la pubblica lettura cui sono affidati i seguenti compiti:

a) l'assistenza tecnica alle biblioteche degli enti locali e di interesse locale;

b) la redazione di criteri per l'omogeneizzazione dei metodi e delle tecniche biblioteconomiche;

c) la formazione di un catalogo unico regionale delle biblioteche abruzzesi;

d) l'attuazione di un servizio bibliografico e di documentazione;

e) la preparazione ed elaborazione di dati statistici generali relativi alle biblioteche della Regione.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 dicembre 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1978, n. 89.

Modificazione alla legge regionale 12 settembre 1978, n. 59, relativa al finanziamento dell'Ente di sviluppo agricolo in Abruzzo.

(*Pubblicata nella 2ª ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 28 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 12 settembre 1978, n. 59, è sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 3.000 milioni per ciascun esercizio e per dieci anni consecutivi a partire dall'anno 1979, inizio dell'ammortamento dei mutui, si provvede mediante iscrizione di appositi capitoli nei pertinenti bilanci a venire.

L'onere relativo è previsto nel bilancio triennale 1978-80, a termini del penultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 dicembre 1978

RICCIUTI

(1199)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1979, n. 1.

Concessione contributi regionali a cooperative edilizie finanziate ai sensi dell'art. 68, lettera b), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'8 gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Per realizzare gli obiettivi sociali della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la Regione interviene con contributi aggiuntivi, rispetto a quelli statali, al fine di ridurre l'onere finanziario a carico dei cittadini che usufruiscono dei contributi stessi.

Art. 2.

Destinatari dei benefici

Il contributo regionale è concesso alle cooperative edilizie che, a seguito del bando di prenotazione emanato dalla Regione, tramite gli IACP provinciali, in data 10 giugno 1974, secondo i criteri stabiliti con provvedimento n. 87 del 27 luglio 1973 dal consiglio regionale, risultano assegnatarie dei contributi previsti dall'art. 68, lettera *b*), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 3.

Ammontare del contributo

Alle cooperative di cui al precedente articolo la Regione concede i contributi necessari affinchè nella fase di preammortamento l'onere per interessi a carico dei beneficiari non superi l'uno per cento.

Il contributo è concesso sulla base delle delibere di concessione del mutuo da parte degli istituti di credito convenzionati e della dichiarazione comunale di avvenuto inizio dei lavori.

L'agevolazione regionale ha la durata massima di due anni da computare dalla data di inizio dei lavori.

Art. 4.

Decadenza dal contributo regionale

L'entrata in vigore di norme relative al credito che siano atte a produrre oneri di preammortamento a carico dei mutuatari inferiori o uguali a quello indicato all'art. 3 della presente legge, comporta la decadenza dal contributo regionale. Questo potrà altresì essere revocato qualora la cooperativa edilizia non porti a termine il programma costruttivo entro tre anni dal rilascio della licenza edilizia, salvi i casi di forza maggiore. La revoca è decretata dal presidente della giunta regionale su proposta dell'IACP provinciale ente vigilante competente per territorio.

Art. 5.

Norma finanziaria

Per la concessione dei contributi di preammortamento previsti dal precedente art. 3, la spesa è determinata in lire 100 milioni per l'esercizio 1978, lire 200 milioni per l'esercizio 1979 e lire 300 milioni per l'esercizio 1980.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio 1978, mediante riduzione di lire 100 milioni del cap. 096209760: « Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Edilizia abitativa ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio.

Per gli esercizi successivi, la spesa troverà copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale 1978-80 (categoria V, titolo IV).

Art. 6.

Variazioni al bilancio regionale

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978, sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

	Competenza	Cassa
Cap. 096209760	L. 100.000.000	
Fondo finale di cassa . .		L. 100.000.000
	L. 100.000.000	L. 100.000.000

In aumento:

	Competenza	Cassa
Cap. 045004606. — Contributi preammortamento a cooperative edilizie finanziate ai sensi dell'articolo 68/b della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (capitolo di nuova istituzione)	L. 100.000.000	L. 100.000.000

Art. 7.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 5 gennaio 1979

TOMELLERI

(830)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790770)